

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
LAURA GATTI

Sentenza n. 640/2026
Depositata il 20/03/2026
Il Segretario
MARINELLA RUSSO

Il Presidente
GRAZIELLA GLENDI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

GLENDI GRAZIELLA, Presidente
GATTI LAURA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice

in data 10/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 258/2025

proposto da

T.  Srl - 01721730131

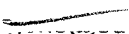
Difeso da

Donatella Dragone - D
Lorenzo Albino Riva - RV
Matteo Sances - S

Rappresentato da

Rappresentante difeso da
Donatella Dragone - D
Lorenzo Albino Riva - R
Matteo Sances - SNC

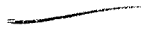
ed elettivamente domiciliato presso c

 .it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco

elettivamente domiciliato presso c

 e.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 182/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCO sez. 2 e pubblicata il 12/05/2015

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P031M. ~~IRAP~~ IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P03 ~~IRAP~~ IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P03 ~~IRAP~~ IRAP 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il 12/03/2026

Richieste delle parti:

Le parti si riportano ai propri atti di causa.

La Corte riserva la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dalla T ~~_____~~ Srl, avverso un avviso di accertamento relativi a maggior IRES, IRAP ed IVA, interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2006.

La ~~_____~~ srl - è una società costituita in data 23.12.1987 ed ha come oggetto sociale l'esercizio di trafiliera in ferro, lavorazione in conto terzi, ivi compreso l'acquisto e la vendita di materiale ferroso

L'Ufficio aveva recuperato IVA relativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti derivanti da una frode carosello; aveva considerato come ricavi da porre a base delle rettifiche degli accertamenti di tipo analitico induttivo i versamenti e i prelevamenti non giustificati per un importo di Euro 196.220,00 e recuperato a tassazione quale costo non idoneamente documentato l'importo di Euro 151.020,00.

La Società contribuente, impugnava l'avviso di accertamento per il 2006 ed eccepiva : in diritto: la decadenza dell'attività di accertamento in riferimento al raddoppio dei termini; l'inesistenza di fatture presuntivamente considerate soggettivamente inesistenti, la violazione del diritto di difesa nonché la totale buona fede del contribuente; nel merito: la coerenza ai prezzi di mercato dei prezzi medi di acquisto della materia prima "vergella da trafilata dolce"; la duplicazione di tassazione sul medesimo presupposto impositivo e l'annullamento delle riprese a tassazione riguardanti i prelievi e i versamenti in contanti effettuati dai Soci, ~~_____~~

In particolare contestava la decadenza da parte dell'Ufficio dall'attività accertativa, ritenendo non sussistere i requisiti per il raddoppio dei termini; nel merito affermava sia la correttezza che la regolarità riguardo ai rapporti commerciali intrattenuti con la Società Spa, considerata invece dall'Ufficio missing trader. Contestava altresì il metodo utilizzato dall'Ufficio per determinare i prezzi medi delle materie prime trattate, in quanto il calcolo era stato effettuato attraverso una media aritmetica anziché ponderale, metodo che porta a risultati e conclusioni non corrette, tenuto conto che i prezzi medi ponderati risultano in linea con quelli di mercato. In merito ai rapporti intercorsi tra la Soc. Spa ed il Sig. C ritenuto dall'Ufficio un intermediario nella frode, la Ricorrente, pur utilizzando l'ordinaria diligenza, non poteva essere a conoscenza di quanto descritto dall'Ufficio. Ancora, in merito alla ripresa dei prelevamenti e versamenti, l'Ufficio applica erroneamente a duplicazione la tassazione dell'importo di Euro 196.220,00 per maggiori ricavi e dell'importo di Euro 151.220, per costi non documentati, non riconoscendo i prelievi e i versamenti in contanti effettuati dai soci per complessivi Euro 45.200,00 consistenti in operazioni per l'acquisto di buoni postali, per sostentamento personale e liberalità ai nipoti.

Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La Corte di Primo Grado di Lecco accoglieva parzialmente il ricorso per l'anno 2006 avendo ritenuto di annullare tutte le riprese ad eccezione di quelle relative ai versamenti eseguiti dai soci della T per un importo complessivo di Euro 156.220,00. Per tali versamenti la Commissione non ha rilevato riscontro di documenti per supportare quanto affermato in ricorso in merito alla provvista del denaro successivamente versato.

Presentava appello la Agenzia delle Entrate.

La CTR Lombardia, nel decidere, condivideva le conclusioni del primo grado e respingeva l'appello confermando la decisione impugnata.

La Agenzia delle Entrate presentava, poi, ricorso in Cassazione a seguito del cui giudizio la sentenza veniva cassata con rinvio a questa Corte: per l'anno 2006 decideva la Cassazione *“La sentenza va cassata con rinvio, per esame dell'assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in punto detrazione IVA, nonché per esame delle ulteriori riprese su prelevamenti e versamenti, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”*

Presenta ricorso in riassunzione la _____ eccependo: 1) decadenza dell'azione accertativa per tardività della trasmissione della notizia di reato e comunque assenza di presupposti della predetta denuncia; 2) errato disconoscimento della detrazione Iva ad opera dell'Ufficio. Ricorda che gli accertamenti erano stati notificati il 10.03.2014 e dunque ben oltre il termine ultimo del 31.12.2011, così come stabilito dalla precedente versione dell'articolo in vigore fino al 1° settembre 2015. Ancora che la tardività dell'azione dell'Agenzia ha riguardato anche la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica – poiché, come emerso nel corso del primo grado, risulta trasmessa il 28.11.2012 – e che pertanto non ha prodotto il raddoppio dei termini dell'azione accertativa dato che la denuncia penale deve essere trasmessa entro i termini ordinari per l'accertamento.

Sostiene che i Giudici di Cassazione hanno confermato la legittimità della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la presunta “frode carosello” ipotizzata dall'Ufficio. La notizia di reato risulterebbe pertanto infondata.

Ancora evidenzia che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione contestata si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, *o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta*, della sostanziale inesistenza del contraente. E fa presente che la Società ha ampiamente dimostrato nei precedenti gradi di giudizio l'inconsistenza degli elementi prodotti dall'Ufficio.

Deduce poi una serie di ragioni a sostegno delle proprie conclusioni.

Propone eccezione riguardo al recupero a tassazione della somma di euro 151.020,00 nell'anno 2006 - ricorda che la Cassazione ha specificato che “Il ricorrente ha dato atto di avere proposto uno specifico motivo di appello (pag. 14, nota 17)” - e alla duplicazione d'imposta applicata dall'Ufficio. Fa presente che “la pretesa dell'Ufficio è palesemente una duplicazione d'imposta: i maggiori ricavi per euro 196.220,00 incorporano i due versamenti di euro 69.500,00 ed euro 81.520,00 che costituiscono contemporaneamente anche la voce ‘costi non documentati’”.

Da ultimo contesta il recupero a tassazione dei prelievi e versamenti effettuati dai soci.

Ricorda che l'Ufficio non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto alla natura parentale dei soci (come richiesto invece nella sentenza di rinvio della Cassazione) e dunque risulta evidente come ciò non sia sufficiente a supportare le sue pretese.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese

Si costituisce la Agenzia delle Entrate che innanzitutto ripercorre i fatti che hanno dato origine alla presente vertenza. Poi, in prima istanza, chiede volersi riunire il giudizio per il 2006 con il giudizio relativo all'avviso accertamento T91 _____ emesso per l'anno d'imposta 2007 (R.G.A. 271/2025), stante la connessione oggettiva e soggettiva

delle cause. Ribadisce poi tutte le argomentazioni già proposte in sede di controdeduzioni in primo grado,

Si costituisce la parte appellata

Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese

Sono state presentate diverse memorie e la  ha presentato anch'essa istanza di riunione dei procedimenti.

All'udienza la Corte si riserva la decisione ex art. 35 Dlgs 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, sciogliendo la riserva, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

Si deve innanzitutto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Va innanzitutto presa in considerazione l'istanza di riunione dei procedimenti: il Collegio ritiene di non accoglierle in quanto reputa sia opportuno tenerli separati per meglio deciderli

Passando alle eccezioni sollevate da parte riassumete, questo Collegio valuta in prima battuta quanto accertato con il raddoppio dei termini per quanto concerne l'IRAP. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza 20400/2024 che il raddoppio è previsto solo per violazioni che costituiscono reato, categoria a cui non appartengono quelle relative all'IRAP e ne ha dato rilievo nella sentenza di rinvio che qui ci occupa.

La Corte ha ribadito, di fatto, un principio consolidato: il raddoppio dei termini per l'accertamento è strettamente legato all'esistenza di una violazione fiscale che abbia rilevanza penale. La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 20400/2024, ha affrontato il tema del raddoppio termini per l'accertamento in presenza di reati fiscali: la Corte ha confermato la legittimità dell'estensione dei termini per IRES e IVA anche in caso di denuncia penale tardiva, ma ha annullato l'accertamento ai fini IRAP. La motivazione risiede nel fatto che il raddoppio è previsto solo per violazioni che costituiscono reato, categoria a cui non appartengono quelle relative all'IRAP.

Poiché le violazioni relative alla dichiarazione IRAP non sono presidiate da sanzioni penali, l'istituto del raddoppio non può trovare applicazione. Se la violazione tributaria non costituisce reato, come nel caso dell'IRAP, viene meno il presupposto logico e giuridico per derogare ai termini ordinari di decadenza, che rappresentano una garanzia per il contribuente.

Di conseguenza gli avvisi di accertamento per la parte relativa all'IRAP per l'anni 2006, notificato oltre i termini ordinari, va dichiarato illegittimo e annullato.

La Corte di Cassazione ha, invece, confermato la legittimità del raddoppio dei termini per le imposte sui redditi e per l'IVA. I giudici hanno stabilito che, ai fini dell'applicazione dei termini estesi, è sufficiente la presenza di "seri indizi di reato" che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale. È irrilevante che la denuncia sia stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. La Corte ha applicato le disposizioni transitorie che salvavano gli effetti degli avvisi già notificati prima delle riforme del 2015.

Va osservato che alla disciplina sul raddoppio dei termini per l'accertamento sono state introdotte diverse modifiche ed, in particolare, la prima, dall'art. 2, commi 1 e 2 del Dlgs. 3 agosto 2015 n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall'art. 1, commi da 130 a 132 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari; la prima modifica - va evidenziato - in virtù dell'apposita norma di salvaguardia prevista dall'art. 2 del Dlgs. 128 del 2015 non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015. Quale è il caso che qui ci occupa.

Va anche rilevato che ciò che concerne la valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario "*è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato*" (così la Corte Cost) presupposti che al momento della denuncia apparivano esistenti e quindi convalidavano il comportamento della Agenzia.

L'eccezione sul punto va pertanto respinta.

Passando al merito delle questioni in esame va in prima battuta esaminato "l'assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in punto detrazione IVA" secondo la decisione di rinvio della Cassazione.

Orbene l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione

della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Tali principi riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione (Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, N. 1272 .G. 6di 11 Est. F. Schoenimport < Mariano Previti, C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, punto 54; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, Mahagében e David, C-80/11 e C/142/11, punto 46; Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, Kittel .e Recolta Recycling, C- 439/04 e C440/04, punti 45, 46, 56); ragione per cui deve ritenersi esigibile da un accorto operatore commerciale l'adozione di tutte le misure, che gli si possano ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte (Corte di Giustizia UE, 17 dicembre 2020, n. Bakati Plus, C-656/19, punto 80; Corte di Giustizia UE, Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, C-495/17, punto 41; ed altre..). Va ricordata anche la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 2012 che dice : “ spetta all’Amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere” non potendosi “ esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione IVA verifichi che l’emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva.” (Corte di Giustizia UE, Sent. 6 settembre n. 2012, *Toth*, C-324/2011).

Va a questo proposito esaminato, come indicato dalla Cassazione nelle sue sentenze di rinvio, se nel caso in esame l’Amministrazione abbia effettivamente provato la consapevolezza della _____ che le operazioni di acquisto della vergella si inserissero in un quadro fraudolento. Sul punto l’Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere della indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità, quali ad esempio, elemento indicato dall’Ufficio fra gli indizi probanti, la tenuta corretta delle scritture contabili della società con cui fa affari.

I giudici della Corte di Cassazione hanno affermato, con l’ordinanza n. 33620 del 1° dicembre 2023 che, in linea generale, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Sussiste, però, un obbligo di verifica a suo carico se vi sono indici personali o operativi anomali tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione. Controllo effettuato nel caso di specie.

Ancora con l'ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte, ha ribadito il principio a mente del quale *"ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare"*. (Nel caso di specie, in particolare, i giudici di legittimità hanno escluso la conoscenza/conoscibilità da parte della Ricorrente (e dunque il suo coinvolgimento, seppur indiretto) della frode IVA collocata a monte della catena produttiva in quanto, l'impresa cedente risultava essere iscritta al Registro delle Imprese e non era nelle possibilità dell'impresa cessionaria porre in essere una più approfondita analisi circa la sua (dell'impresa fornitrice) struttura organizzativa, poiché sprovvista dei poteri e degli strumenti di indagine riconosciuti all'Amministrazione finanziaria).

Tutto ciò premesso, ed analizzate le prove indicate e fornite dalla parte e quanto invece affermato dall'Ufficio, non può che accogliersi l'eccezione sollevata dalla parte sulla sua mancata partecipazione alla frode ai fini IVA. La Società aveva effettuato i controlli a lei consentiti, in ragione della sua diligenza professionale. Anche i contatti intrattenuti dalla _____ con il Sig. _____ risultato successivamente estraneo alla Società _____ Spa, non possono ritenersi degli indizi di colpevolezza, essendosi lo stesso presentato quale intermediario di commercio ed essendo le operazioni svoltesi regolarmente nell'approvvigionamento e nella consegna.

Anche quanto afferma l'Ufficio in merito ai prezzi praticati per le materie acquistate e che ritiene inferiori al valore di mercato, applicando la media aritmetica anziché quella ponderale, non appare probante: dalle tabelle allegate al ricorso, elaborate dalla ricorrente con il calcolo della media ponderale, il prezzo pagato alla _____ Spa, poco si discosta dai valori di mercato. D'altro canto gli ordini, le consegne di merce ed i pagamenti sono risultati sempre corretti e non sono mai stati oggetto di contestazione, - si vedano anche i DDT (Documento obbligatorio in Italia che accompagna la merce e ne attesta il trasferimento) prodotti in primo grado -: appare evidente che, applicando la normale diligenza, la società non avrebbe potuto accorgersi di alcuna irregolarità. Ancora dal confronto delle fatture emessa dalla " _____ S.p.a." con altre emesse da altri operatori commerciali nel settore siderurgico, per prodotti simili, emerge che i valori erano perfettamente in linea con quelli praticati dalla " _____ S.p.a".

Rilevato quanto sin qui esaminato, si deve ritenere che la T _____ non abbia in alcun modo preso parte ad una frode carosello. Usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, non poteva essere a conoscenza della inesistenza della _____

Venendo ora alla contestata ripresa ritenuta derivante da maggiori ricavi per euro 196.220,00 questa incorpora i due versamenti di euro 69.500,00 ed euro 81.520,00 che costituiscono contemporaneamente anche la voce 'costi non documentati'. Sostiene la società che pertanto vi è una evidente duplicazione di imposta per euro 151.020,00: le stesse somme vengono indicate come ricavi non documentati e come costi indeducibili venendo così contabilizzati dall'Ufficio due volte: a suo parere le somme indicate dall'Ufficio possono trovare una sola collocazione nella ricostruzione dei redditi. Diversamente l'Ufficio ritiene che:

1. maggiori i ricavi accertati ex art. 32 d.P.R. 600/1973 sono pari ad € 196.220,00(156.220,00 e 40.000,00);
- mentre i costi non documentati ex art. 109 TUIR sono pari ad € 151.020,00.(euro 69.500,00 e 81.520,00) Le due voci sarebbero pertanto totalmente distinte poiché i maggiori ricavi derivanti dall'accertamento bancario aumentano il reddito mentre il disconoscimento dei costi diminuisce l'importo di quelli dichiarati, aumentando in tal modo il reddito.

La 1 ha, in sede di accertamento, giustificato le somme con diverse motivazioni : sostiene la Società, invece, negli atti prodotti in giudizio che si tratta di rimborso finanziamento soci – e quindi elemento avente struttura patrimoniale e finanziaria non atto ad aumentare il reddito – e di fatture da ricevere - elemento che indica passività nel bilancio aziendale-. Sostiene invece l'Ufficio che in sintesi: i versamenti e i prelevamenti non giustificati per un imponibile pari ad € 196.220,00 sono stati considerati e accertati come maggiori ricavi; mentre i due assegni bancari qualificati come costi anticipati per € 151.020,00 non idoneamente documentati sono stati considerati costi indebitamente dedotti e, dunque, recuperati a tassazione

Appare di tutta evidenza che, al di là di ogni giustificazione, i due assegni sono stati conteggiati due volte sia come versamenti da riprendere ai sensi dell'art 32 d.P.R. n. 600/73 sia come costi indebitamente dedotti. Il che comporta una evidente duplicazione di imposta. L'eccezione di parte ricorrente va pertanto accolta.

Rimane da esaminare la questione dei versamenti e dei prelevamenti effettuati dai soci sui conti della società negli anni in questione.

In sede di accertamento a carico di una s.r.l. a ristretta base sociale e familiare secondo quanto stabilito dagli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972, i versamenti ed i prelevamenti non giustificati dalla Società e dai soci vengono legittimamente qualificati come ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, non contabilizzati.

Chiarisce la Cassazione nelle sentenze di rinvio: *“in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, .. una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche a essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73 impone alla società*

contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (Cass., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 20199)".

Ancora: " *L'ufficio può, in caso di accertamenti sui redditi di società a ristretta base partecipativa, legittimamente utilizzare - nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa*".

Venendo a quanto rilevato per l'anno 2006, per il recupero a tassazione ai fini IRES e IVA dell'importo di € 156.220,00 va innanzitutto rilevato che non corrisponde al vero quanto affermato dall'Ufficio che ritiene esserci sul punto un giudicato interno per non essere stato presentato motivo di appello. E', infatti, la stessa Corte di Cassazione che fa rilevare : " Il ricorrente ha dato atto di avere proposto uno specifico motivo di appello (pag. 14, nota 17) " proprio sul punto. L'eccezione dell'Ufficio in punto di giudicato interno va pertanto respinta.

Quanto al merito della pretesa, tenuto presente quanto detto sulla distribuzione dell'onere probatorio posto a carico dei soci di società a base ristretta, e rilevato che le giustificazioni dei movimenti - nel caso specifico versamenti-, come indicati dall'Ufficio, sono risultate generiche e non provate da parte dei soci della Società questo Collegio non può che confermare quanto deciso dai giudici di prime cure. La corretta interpretazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.

Diversamente va deciso per i prelievi pari ad euro 40.000,00 nel 2006: questi non appaiono sproporzionati, come già evidenziato nelle decisioni di primo grado, per frequenza ed ammontare, e possono essere totalmente riconducibili al sostentamento personale e familiare, oltre che essere compatibili con il livello reddituale dei soci.

Tutto ciò premesso questo Collegio non può che confermare la sentenza di primo grado impugnata confermando le sole riprese a titolo di versamenti sui conti correnti bancari non adeguatamente giustificate dai soci e pari ad euro 156.220,00 per l'anno 2006.

Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, esse vanno dichiarate compensate in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti e

PQM

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, sciolta la riserva, annullato l'accertamento con riguardo all'IRAP, conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate.

Milano, 10 marzo 2026

Il Giudice Relatore
Laura Gatti

Il Presidente
Graziella Glendi

Si attesta che la presente copia della sentenza n.640/2026 Sez.6, composta da n. 11 pagine, è conforme all'originale.

Si certifica che avverso la presente sentenza non è stato proposto nei termini di legge ricorso per Cassazione né istanza di revocazione ex art. 395 C.P.C.

Si rilascia a richiesta del Sig. Avv. Matteo SANCES

Milano,

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA
IL SEGRETARIO
(firmato digitalmente)



SILVANA GIUGLIANO
MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE DIPARTIMENTO
FINANZE
29.06.2026 08:42:15
GMT+02:00